



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Comune di Napoli

Area Trasformazione del Territorio

Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Affidamento dei servizi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase di approvazione della progettazione esecutiva nonché per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E., con particolare riferimento agli aspetti impiantistici, nell'ambito dell'intervento denominato *Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli*. Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR.

CUP B65F21000900001 – CIG 9780705D16

Indice

Premessa	3
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 - Importo a base d'appalto	4
Articolo 3 - Durata	5
Articolo 4 - Condizioni e requisiti di partecipazione	5
Articolo 5 - Procedura di affidamento e modalità di presentazione dell'offerta	6
Articolo 6 - Obblighi assicurativi e garanzie	7
Articolo 7 - Stipula del contratto	7
Articolo 8 - Modalità di esecuzione del servizio	7
Articolo 9 - Modalità di pagamento	7
Articolo 10 - Obblighi dell'Affidatario	8
Articolo 11 - Obblighi della Stazione appaltante	9
Articolo 12 - Subappalto e cessione del contratto	9
Articolo 13 - Penali	9
Articolo 14 - Modifiche, varianti e proroghe	9
Articolo 15 - Risoluzione del contratto	10
Articolo 16 - Recesso unilaterale	10
Articolo 17 - Proprietà dei prodotti	10
Articolo 18 - Normativa e disposizioni di riferimento	10
Articolo 19 - Controversie	11
Articolo 20 - Codice di comportamento	11
Articolo 21 - Patto di integrità	11
Articolo 22 - Protocollo di legalità	11
Articolo 23 - Tutela dei dati personali	12
Articolo 24 - Responsabile unico del procedimento	13

Premessa

- con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- l’articolo 1, comma 2, lettera d) del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, stabilisce che le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari sono ripartite come segue: “quanto ai complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026”;
- l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, prevede che “Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stata disposta la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, per l’attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- tra gli interventi ammessi a finanziamento figura l’intervento n. 14 “Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano di Piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour” – CUP B65F21000900001 dell’importo complessivo di € 100.000.000,00 incluso nell’Allegato 1 del citato DPCM del 08/10/2021, per la cui attuazione è stato individuato il Comune di Napoli;
- per l’attuazione del citato intervento è stato sottoscritto il 28 dicembre 2021 apposito Disciplinare tra il Ministero della Cultura, titolare del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale ed il Comune di Napoli e successivamente in data 17 giugno 2022 l’Addendum al citato Disciplinare;
- con la sottoscrizione dei citati Disciplinare e Addendum, l’amministrazione comunale si è impegnata a garantire la realizzazione operativa dell’intervento denominato “Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano di Piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour” - CUP B65F21000900001 per un importo complessivo di 100.000.000,00, nel pieno rispetto delle Milestone e Target riferiti alla Linea di investimento di competenza;
- il Real Albergo dei Poveri è uno dei palazzi più grandi d'Europa ed è posizionato nel Centro Storico della Città di Napoli, inserito fin dal 1995 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. I lavori di realizzazione del complesso monumentale, avviati sotto la guida dall'architetto Ferdinando Fuga nel 1751 e su incarico di Carlo III di Borbone, furono definitivamente interrotti nel 1819, lasciando l'opera incompiuta, sia perché non realizzata rispetto a quanto originariamente previsto (riduzione del programma da 5 a 3 corti) sia perché non terminata nelle parti in elevazione della i suoi circa 390 mt di facciata e i circa 100.000 mq di superficie utile, testimonia l’idea di realizzare una piccola città autonoma destinata a perseguire l'utopica ambizione di dotare tutti i poveri del Regno di un mestiere come antidoto al delitto e alla miseria, ovvero ospitare, istruire, addestrare e purificare tutti i poveri del Regno, assistere gli orfani e

- gli inabili al lavoro, i ciechi ed i mendicanti di ogni età e sesso;
- il complesso risulta oggi manomesso e trasformato nella sua storia d'uso, nonché interessato da crolli di vaste proporzioni e diffuso degrado per le parti in cui ancora non si è intervenuto: rendere nuovamente fruibile la più grande "infrastruttura sociale storica" della città di Napoli e restituire al monumento una vocazione sociale e culturale rappresenta, dunque, una grande sfida ed opportunità per l'intera regione urbana in cui il complesso è inserito;
 - nelle intenzioni dell'Amministrazione, il progetto di rigenerazione e recupero del Real Albergo dei Poveri deve rispondere ad una visione integrata e multidisciplinare, che non si limita alla sola riqualificazione fisica della fabbrica storica, ma si spinge alla promozione, anche su scala internazionale, di nuove funzioni e attività culturali e sociali competitive. A tal fine, il Comune di Napoli si sta avvalendo di competenze innovative, coinvolgendo il mondo delle professioni e quello accademico in percorso di co-progettazione per il supporto al progetto. Questo percorso sarà sviluppato a partire da una narrazione scientifica che illustri, attraverso una lettura stratigrafica dell'architettura e dell'urbanistica, il contesto sociale, culturale, economico e politico di Napoli, per restituire un'immagine di innesto internazionale e quanto più possibile variegata e completa del tessuto urbano in cui è inserito il Real Albergo dei Poveri, al fine di definire un programma di sviluppo armonico dell'edificio e del territorio.
 - considerando l'imminente avvio delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nonché la carenza di figure qualificate in materia di strutture e impianti tra le risorse interne all'amministrazione, risulta necessario individuare professionisti che possano supportare l'ufficio del RUP nella fase di approvazione della progettazione esecutiva nonché per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. in fase di realizzazione delle opere.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto sono i servizi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase di approvazione della progettazione esecutiva nonché per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E. con particolare riferimento agli aspetti impiantistici, per l'intervento denominato *Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli*. Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR.

Tali servizi consistono in:

- Supporto al coordinamento le attività necessarie alla redazione del progetto esecutivo, con particolare riferimento agli aspetti impiantistici;
- Verifica di rispondenza del progetto esecutivo alle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Verifiche di rispondenza dei contenuti del progetto esecutivo alla normativa vigente, ai limiti finanziari, alla stima dei costi e delle fonti di finanziamento, rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena eseguibilità dei lavori;
- Verifica delle modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali, il rispetto della normativa tecnica, il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale ed il rispetto dei prezzi di contratto;
- Supporto tecnico per l'analisi delle eventuali varianti, anche su proposta del direttore dei lavori.

Articolo 2 - Importo a base d'appalto

Il valore complessivo dell'appalto, calcolato a norma del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno

2016 incluse spese al 5%, è pari ad € 135 372,21, esclusi oneri previdenziali ove dovuti ed IVA.

L'importo è comprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi connessi all'appalto, pertanto l'Affidatario si intende compensato per tutti gli oneri, diretti e indiretti che da esso dovessero derivare.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo per i costi della sicurezza è pari a zero e il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. n.81/2008 smi.

Articolo 3 - Durata

Il termine complessivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento è pari a 1350 (milletrecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine di servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque sino al collaudo delle opere previsto entro il 31 dicembre 2026.

I giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni intermedie e per le attività di verifica dei risultati nonché delle eventuali ulteriori proroghe non dipendenti da inadempienze dell'Affidatario, disposte dal responsabile unico del procedimento.

Eventuali proroghe della durata dei lavori (laddove non siano legate a richiesta di variazioni progettuali) non determineranno il diritto a maggiori compensi.

Eventuali ritardi nell'avvio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna alla Stazione appaltante, non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'Affidatario.

La Stazione appaltante si riserva altresì di modificare la tempistica dell'affidamento in oggetto qualora dovessero intervenire variazioni del cronoprogramma generale dell'intervento denominato.

Articolo 4 - Condizioni e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.lgs. n.50/2016 smi.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione normativamente fissate, e in particolare:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 smi;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n.159/2011 smi;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 smi.

Costituiscono altresì cause di esclusione dalla presente procedura:

- la mancata sottoscrizione del presente Capitolato;
- la mancata sottoscrizione del Patto di Integrità;
- la mancata accettazione dei contenuti del "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli all'indirizzo:

<https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8299>

- la mancata accettazione delle condizioni del Programma 100 previsto dal DUP vigente e pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo:

<https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8299>

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di affidamento, all'operatore economico è richiesta, dove applicabile, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per tipologie analoghe all'oggetto del presente affidamento e le abilitazioni professionali previste per legge per lo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 smi, la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento e comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 smi e della delibera medesima, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).

I partecipanti alla procedura devono pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Articolo 5 - Procedura di affidamento e modalità di presentazione dell'offerta

Per l'affidamento dei servizi la Stazione appaltante procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n.120/2020, in regime derogatorio a temporalità limitata all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 smi.

L'oggetto del presente appalto è identificato secondo il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) con il codice 71311300-4.

La procedura è espletata mediante ricorso a trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36 comma 6 e segg. del D.lgs. n.50/2016 smi.

La documentazione della procedura è composta da:

- Capitolato prestazionale;
- Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Patto di integrità.

Per la partecipazione alla procedura di affidamento, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma telematica MePA, secondo le modalità e nei termini indicati, i documenti di seguito specificati, sottoscritti digitalmente dal suo legale rappresentante:

- Capitolato prestazionale (da sottoscrivere per accettazione);
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Patto di integrità (da sottoscrivere per accettazione);
- PassOE acquisito previa registrazione al servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) sul sito istituzionale dell'ANAC come specificato al precedente articolo 4;
- Offerta economica (generata automaticamente dal sistema).

Si precisa che non sono ammesse offerte economiche che comportano una spesa superiore all'importo del servizio indicato al precedente articolo 2 né offerte frazionate o parziali.

Il periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di sei mesi dalla data di trasmissione della stessa.

A maggior chiarimento, per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può fare riferimento alla "Guida alla risposta alla trattativa diretta" presente al link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impresa/Guida_alla_risposta_dell'impresa_alla_Trattativa_Diretta_x_Lato_Impresa1.pdf

Articolo 6 - Obblighi assicurativi e garanzie

L'Affidatario dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale che dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

L'Affidatario per la sottoscrizione del contratto ovvero alla data di effettivo inizio delle attività in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza, dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 smi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

Articolo 7 - Stipula del contratto

La Stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016 smi.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non materialmente allegati al medesimo, i seguenti documenti:

- capitolato prestazionale;
- determinazione dirigenziale di affidamento;
- offerta economica.

Le spese del contratto sono poste a carico dell'Affidatario. L'importo delle medesime sarà corrisposto nelle modalità indicate dalla Stazione appaltante.

In considerazione dell'urgenza dettata dal rispetto del cronoprogramma complessivo dell'intervento, ci si avvarrà della facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020 smi.

Articolo 8 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Affidatario dovrà svolgere il servizio richiesto in sinergia con gli uffici della Stazione appaltante per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario deve assicurare la più ampia flessibilità organizzativa, partecipando, ove necessario, a riunioni, incontri e tavoli tecnici (per un numero massimo di 5 incontri in presenza).

In particolare, con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente Capitolato, l'Affidatario, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni medesime, dovrà fornire eventuali informazioni richieste dalla Stazione appaltante in merito alle attività in corso di svolgimento e recepire eventuali richieste da questa pervenute.

In tutti i prodotti, i materiali e le attività realizzate nell'ambito del presente intervento, l'Affidatario dovrà evidenziare la fonte del finanziamento riportando, laddove possibile, apposito logo e dicitura, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo contrattuale all'Affidatario sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- il pagamento della somma pari ad € 27.074,44 sarà corrisposto a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva;
- il pagamento della somma pari ad € 108.297,77 sarà corrisposto proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori ovvero a seguito del rilascio del certificato di collaudo per la quota residuale.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Ciascun pagamento verrà disposto previo invio di una relazione delle attività per il periodo di riferimento della fatturazione ed emissione di regolare fattura, che dovrà pervenire in modalità elettronica alla Stazione appaltante con l'indicazione dei dati e il codice IPA che verranno comunicati all'Affidatario dalla medesima.

I pagamenti sono subordinati al buon esito delle verifiche da parte della Stazione appaltante in ordine alla regolarità contributiva e dei controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973.

La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'Affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla Stazione appaltante. In mancanza di tale preventivo benessere, la Stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Articolo 10 - Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario sarà obbligato a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi - dove applicabile;
- ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- cessazione dell'attività.

L'Affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto, nel presente Capitolato e nell'offerta presentata;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività di cui al presente affidamento senza che possa null'altro opporsi alla Stazione appaltante in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Stazione appaltante o da Enti e Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalle

attività;

- non utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle attività affidategli, nel rispetto della legislazione vigente;
- osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore;
- assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021), ove applicabile.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 smi.

Articolo 11 - Obblighi della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si impegna, per quanto di propria competenza, a fornire tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente Capitolato, necessari per una regolare esecuzione del servizio da parte dell'Affidatario e per il coordinamento del medesimo con le iniziative in corso presso il sito monumentale.

Articolo 12 - Subappalto e cessione del contratto

Per i servizi oggetto del presente Capitolato non è previsto il subappalto.

È vietata la cessione totale o parziale a terzi del contratto.

Articolo 13 - Penali

In caso di ritardo sui termini previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di incarico di cui all'articolo 3 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiore, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, salva la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il maggior danno.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

Articolo 14 - Modifiche, varianti e proroghe

Sono ammesse modifiche, varianti e proroghe contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n.50/2016 smi,

Sono ammesse altresì proroghe qualora dovessero intervenire variazioni del cronoprogramma generale dell'intervento.

All'operatore economico potranno essere direttamente affidate ulteriori attività analoghe a quelle di cui all'articolo 1 del presente Capitolato, a condizione che l'importo complessivo del compenso per le ulteriori attività, sommato a quello degli appalti già affidati, sia inferiore alle soglie previste dal D.lgs. n.50/2016 smi per gli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dalla legge n.120/2020 smi. Le ulteriori attività affidate dovranno trovare adeguata copertura finanziaria nelle risorse attualmente assegnate per il presente intervento o anche in ulteriori risorse finanziarie reperite da destinare all'estensione dell'intervento

medesimo.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi a mezzo PEC, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Stazione appaltante avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La Stazione appaltante può risolvere di diritto il contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- arbitrario abbandono o sospensione da parte dell'Affidatario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 smi;
- cessazione o fallimento dell'Affidatario;
- il venire meno dei requisiti prescritti dal presente disciplinare;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, obblighi assicurativi e del divieto di cessione totale o parziale a terzi del contratto di cui ai precedenti articoli 6, 10 e 12 del presente Capitolato;
- gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

In caso di risoluzione del contratto, a fronte del pagamento delle prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, l'Affidatario si impegnerà a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Articolo 16 - Recesso unilaterale

La Stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 smi. Tale facoltà è esercitata previa comunicazione che dovrà pervenire all'Affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 17 - Proprietà dei prodotti

A fronte del pagamento delle prestazioni svolte dall'Affidatario, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e di ogni tipologia di materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Affidatario o dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione appaltante che potrà disporne senza restrizioni.

Articolo 18 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel D.lgs. n. 50/2016 smi, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per la parte tuttora vigente nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di contratti ed esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 19 - Controversie

Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di appalto, non definibili in via bonaria, saranno demandate al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Napoli.

Articolo 20 - Codice di comportamento

La Stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017.

Tutti gli operatori economici fornitori di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la Stazione appaltante, a uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'operatore economico aggiudicatario si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Articolo 21 - Patto di integrità

Con deliberazione n. 797 del 3 dicembre 2015 la Giunta comunale ha approvato il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo e affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta dal partecipante alla procedura di affidamento.

Articolo 22 - Protocollo di legalità

L'operatore economico nel partecipare alla presente procedura conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, e di accettarne le condizioni.

Nel presente Capitolato sono riportate integralmente le clausole cui deve attenersi l'operatore economico, e inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, per essere espressamente accettate dall'Affidatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

Clausola n. 1

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'operatore economico si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

L'operatore economico si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

L'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'operatore economico, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

L'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

L'operatore economico dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR n.252/98 a carico del subfornitore.

Articolo 23 - Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del D.lgs. n.196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

La Stazione appaltante tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale e ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, fatture, e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali.

Per il perseguimento delle predette finalità, la Stazione appaltante raccoglie i dati personali dell’Affidatario in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Stazione appaltante, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

La Stazione appaltante potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria e ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.

Articolo 24 - Responsabile unico del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., il responsabile unico del procedimento è l’ing. Nicola Masella, in forza presso il Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO – Area Trasformazione del Territorio, con sede in:

Largo Torretta 19 - 80122 Napoli

e-mail cittastorica@comune.napoli.it

PEC valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

Eventuali chiarimenti e richieste potranno essere richiesti ai seguenti recapiti:

telefono 081 7958932

e-mail nicola.masella@comune.napoli.it

Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente del Servizio
Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente documento ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005 s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n.82/2005.

Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005 s.m.i (C.A.D.) dall'operatore economico per accettazione.